

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

ART. 1

1. E' costituita una Società per Azioni denominata: "CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.".

ART. 2

1. La Società ha per oggetto la pubblicazione di giornali, sia quotidiani che periodici, nonché l'esercizio in genere dell'attività editoriale, tipografica, pubblicitaria e di distribuzione, anche per conto terzi, o comunque attinente all'informazione ed alla diffusione anche via internet o con audiovisivi, nonché con qualunque tecnologia, anche se non ancora nota.

2. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio, se non nei limiti fissati dal D. Lgs. 385/93), mobiliari ed immobiliari (esclusa la mediazione e l'intermediazione e i servizi di investimento di cui al D. Lgs.58/98);
- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, o che venga ritenuto idoneo per ottimizzare la gestione delle liquidità non investite nelle attività caratteristiche.

3. Per lo sviluppo delle attività la Società ha facoltà di stipulare contratti di mutuo con garanzie ipotecarie, rilasciare garanzie fidejussorie, potendo altresì ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società, enti e privati e concedere le opportune garanzie.

ART. 3

1. La sede della Società è in Roma.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia ed all'estero; potrà inoltre trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune.

ART. 4

1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di Legge, all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

ART. 5

1. Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2100 e può essere prorogato con le formalità previste dalla Legge.

CAPITALE

ART. 6

1. Il capitale sociale è di Euro 125.000.000 (centoventicinquemilioni) diviso in numero 125.000.000 (centoventicinquemilioni) di azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

2. In caso di aumento di capitale sociale è riservato agli azionisti il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione.

ART. 7

1. Le azioni sono nominative. Quando siano interamente liberate e la legge lo consenta possono essere convertite al portatore e viceversa, a richiesta ed a spese dell'azionista.

2. La società può emettere azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni. Ogni azione dà diritto ad un voto.

3. La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a

favore della Società esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale almeno pari al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e comunque nel rispetto della normativa vigente.

ART. 8

1. A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 3% in più del tasso ufficiale della Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ASSEMBLEA

ART. 9

1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.

3. Le assemblee sono convocate a cura del Consiglio di Amministrazione. Previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione esse possono essere convocate da almeno due membri del Collegio Sindacale.

4. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, salvo che, in considerazione di detti argomenti, nell'interesse della Società, il Consiglio deliberi di non procedere alla convocazione. Si applica l'articolo 2367 del codice civile.

5. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata almeno una volta l'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

ART. 10

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa applicabile.

ART. 11

1. Ogni avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, osservando le disposizioni della vigente normativa legislativa e regolamentare.

2. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

ART. 12

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario o da un Notaio, e quando lo ritenga del caso, da due scrutatori.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione.

ART. 13

1. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge sia per la prima che per la seconda convocazione che per la terza convocazione.

2. Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa.

ART. 14

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, anche non soci.
2. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.
3. Gli amministratori sono rieleggibili.
4. L'assemblea provvede alla determinazione del numero dei membri del Consiglio ed alla loro nomina, stabilendone di volta in volta la durata in carica.
5. L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente. Ciascuna lista, che preveda un numero di candidati pari o superiore a tre, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente.
6. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
7. Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.

8. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

10. Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora all'esito della votazione non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamento vigente, si provvederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

11. In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamento vigente.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.

12. Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

ART. 15

1. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere anche uno o più vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee.

2. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente sia dei Vice Presidenti, le riunioni del Consiglio sono presiedute dall'Amministratore più anziano di età.

ART. 16

1. Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima della adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma, a mezzo fax o per posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Sindaci negli stessi termini.

4. Il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato Esecutivo, possono altresì essere convocati, secondo le modalità sopra indicate, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due Sindaci.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono altresì valide quando sono presenti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci, anche in mancanza delle formalità di convocazione di cui sopra.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in un paese dell'Unione Europea.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo possono tenersi anche per tele-videoconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.

8. In tal senso devono essere tassativamente assicurate per la validità della seduta:

- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- la presenza, nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di inviare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere con contestualità di esame e di decisione deliberativa.

9. Nel caso di riunione in tele o videoconferenza, questa si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ART. 17

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voti degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 18

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio una indennità annuale, che può consistere in una partecipazione agli utili sociali.

ART. 19

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto in modo tassativo riservano all'assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'incorporazione o la scissione di società, nei particolari casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

3. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Presidente, riferiscono tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

4. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per

iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, il quale darà atto del ricevimento della medesima nel libro previsto dal numero 5 dell'articolo 2421 del Codice Civile.

ART. 20

1. Il Presidente del consiglio o chi ne fa le veci ha la rappresentanza della società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio.
2. Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio.

ART. 21

1. Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, da costituirsi fra i suoi componenti, o a singoli amministratori nominando uno o più Amministratori Delegati, e può nominare anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o per categorie di atti.
2. Il Comitato Esecutivo delibera col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22

1. Il Collegio Sindacale è formato da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Supplenti, nominati nell'Assemblea dei Soci che determina anche gli emolumenti spettanti al Presidente ed ai Sindaci Effettivi. Essi restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

2. Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere eletti sindaci coloro che rivestono già la carica di Sindaco in più di altre cinque società con azioni quotate in mercati regolamentati escluse le sole società che direttamente od indirettamente controllano la Società, o sono da essa controllate, o sono soggette al controllo della stessa società che controlla la Società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla disciplina vigente.

3. Qualora venissero meno i requisiti richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

4. Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.

5. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

6. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche persona fisica, controllante ai sensi dell'art. 2359 del cod.civ. e società controllate del medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, non possono presentare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista, pena l'applicazione del comma 12 che segue a tutte le liste presentate in violazione del presente comma indipendentemente dall'ordine di presentazione.

7. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della

Società, possono essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia prevista dal comma 4 per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

8. Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, dall'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.

9. Unitamente all'elenco devono essere depositati, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

10. Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. Ciascun elenco per la nomina a sindaco effettivo e a sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

11. Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

12. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi quarto, quinto, sesto, ottavo, nono e decimo si considera come non presentata.

13. All'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista – presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento – che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza") il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno altresì eletti:

- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza;
- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Minoranza.

Qualora all'esito della votazione non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente si provvederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

14. In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

15. In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all'esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa in base alle

ordinarie maggioranze di legge, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

16. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge nel rispetto del principio di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato nel rispetto del principio di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

17. Ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci Effettivi o Supplenti per la reintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del cod.civ., l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto del principio di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

18. Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che, di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

DIRIGENTE PREPOSTO

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina annualmente il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale. Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio dell'attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.
2. Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili rimane in carica per un anno sino alla riunione del Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea che approva il bilancio di esercizio.

BILANCIO ED UTILI

ART. 24

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla redazione del bilancio sociale a norma di legge.

ART. 25

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e del 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

4. Gli amministratori possono disporre ai sensi di legge, che durante il corso dell'esercizio sociale siano distribuiti ai soci acconti sui dividendi.

SCIoglimento

ART. 26

1. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina e sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.